ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 210 **del** 12.05.2017

OGGETTO:Approvazione verbale indicante i criteri generali adottati dal Gruppo di lavoro nominato con DDG N. 150/2017 per l'esame delle istanze di mobilità volontaria esterna.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.03, n. 4, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A Sicilia;
- **VISTO** il Decreto 1 giugno 2005 n. 165 con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;
- **VISTO** il bando di mobilità pubblicato per estratto sulla GURS serie Speciale concorsi n.13 del 30.12.16 e sulla **GURI n. 3 del 13/01/2017 e per intero sul sito agenziale;**
- **VISTO** il DDG n. 44 del 23.01.2006 di approvazione del "Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna"come integrato dalla direttiva approvata con DDG N.244 del 17.05.16 che ha recepito la sopravvenuta abolizione del criterio dell'età anagrafica, al fine di valutare oggettivamente le istanze di mobilità pervenute;
- **VISTO** il DDG N. 150 del 07.04.2017 "*Individuazione Gruppo di lavoro di cui all'art. 6 comma 2 del bando di mobilità di cui al DDG n. 661/2016*" che ivi si intende richiamato;
- **VISTA** la nota prot. n. 25506 del 28.04.17 con la quale il Presidente del Gruppo di lavoro ha convocato i componenti per l'avvio delle attività per la data del 05.05.17;
- **PRESO ATTO** che in tale data la riunione del Gruppo di lavoro si è regolarmente svolta e che in tale sede il gruppo ha elaborato i criteri generali per l'esame delle istanze di mobilità volontaria esterna come esplicitati nel verbale del 05/05/17 allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale (allg. 1);
- **RITENUTO**, pertanto, che detto decreto con l'allegato verbale, dovrà essere notificato ai Presidenti delle Commissioni di valutazione delle istanze nominati con DDG N. 150/2017 affinchè gli stessi si attengano al contenuto delle linee guida ivi adottate al fine di uniformare le valutazioni;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **APPROVARE** i criteri generali adottati per l'esame delle istanze di mobilità volontaria esterna come esplicitati nel verbale del 05/05/17 del Gruppo di lavoro nominato con DDG N. 150/2017, allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale (allg. 1);
3) **DARE ATTO** che dall'adozione del presente decreto non discendono oneri finanziari a carico dell'Agenzia;
4) **DARE MANDATO** al competente Ufficio SA4 di notificare il presente decreto con l'allegato verbale ai Presidenti delle Commissioni di valutazione delle istanze nominati con DDG N. 150/2017 affinchè gli stessi si attengano al contenuto dette linee guida ivi adottate al fine di uniformare le valutazioni;
5) **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente ad interim della Sa1
DR. P.Testaì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA
VERBALE DELLA PROCEDURA DI ESAME DELLE ISTANZE DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA

L'anno 2017 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 9,30 circa presso i locali di Arpa Sicilia-Direzione Generale sita in Palermo, Via S.Lorenzo Colli n. 312/G si è riunito il Gruppo di Lavoro nominato con DDG N. 150 del 07.04.2017 per la valutazione delle istanze di mobilità volontaria rivolta al personale di altre Amministrazioni e composto dal Dr. Pietro Testaì (presidente), dal Ing. Salvatore Caldara (componente), dall'Avv. Federica Rodi (componente) e dall'Avv. Sabrina Sottile (verbalizzante).
Il Gruppo di lavoro nominato con DDG N. 150 del 07.04.2017 ritiene che considerato il numero di Commissioni nominate con DDG 150/2017 sia necessario fornire indicazioni univoche circa la modalità di valutazione delle istanze al fine di uniformare le valutazioni che saranno operate dalle singole Commissioni. A tal fine redige la presente linea guida a cui allega Scheda di valutazione delle istanze, secondo i criteri di seguito specificati.
Preliminarmente il Gruppo di lavoro prende atto della verifica amministrativa, operata dal competente Ufficio SA4, delle istanze pervenute indicate con il relativo numero di protocollo di cui al DDG N. 140 del 05.04.17 riportate in n. 4 distinti allegati:
1) istanze ammesse;
2) istanze ammesse con riserva;
3) istanze escluse perché pervenute fuori termine;
4) istanze escluse.
Il Gruppo di lavoro prende atto del bando di mobilità pubblicato per estratto sulla GURS serie Speciale concorsi n. 13 del 30.12.16 e sulla GURI n. 3 del 13/01/2017 e per intero sul sito agenziale e del DDG n. 44 del 23.01.2006 di approvazione del "Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna"come integrato dalla direttiva approvata con DDG N.244 del 17.05.16 che ha recepito la sopravvenuta abolizione del criterio dell'età anagrafica.
Si premette che la procedura di mobilità è parallelamente assimilabile alla fattispecie di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. In particolare le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti in organico mediante passaggio diretto (cessione di contratto) di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, purchè tale transito sia rispondente al buon andamento e all'efficienza dell'Amministrazione di destinazione.
Presupposto oggettivo per la procedura di trasferimento è la corrispondenza tra la posizione professionale del dipendente e il posto vacante in organico.
L'inquadramento definitivo dei dipendenti utilmente collocati nelle diverse graduatorie finali dovrà avvenire in base a quanto statuito nell'art. 11 punto 3) (dipendente proveniente dal comparto sanità) e punto 4) (dipendente proveniente da comparto diverso da quello Sanità) del Bando di mobilità.
Pertanto, le Commissioni dovranno preliminarmente verificare che il posto vacante venga ricoperto da soggetto avente una corrispondente professionalità rispetto al posto da occupare. Da

ciò deriva che le Commissioni dovranno procedere con un'analisi approfondita del possesso di tale requisito in capo a tutti gli istanti ammessi con DDG 140/2017 e proporre, laddove necessario, l'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del bando di mobilità.

L'equiparazione del profilo professionale posseduto rispetto a quello richiesto deve fondarsi sul confronto tra i contenuti professionali delle posizioni di inquadramento (mansioni/declaratorie come specificate nei CC.NN.LL.), in modo da assicurare la posizione più confacente sia alla struttura giuridico-organizzativa dell'Amministrazione di destinazione sia alla specificità del posto da ricoprire.

Resta inteso che l'esito positivo della verifica della rispondenza della posizione giuridica rivestita rispetto a quella richiesta dall'Amministrazione di destinazione è condizione necessaria per la successiva valutazione dei contenuti professionali. E' utile precisare che ai fini della valutazione delle istanze di mobilità assume rilievo determinante la posizione giuridica posseduta al momento della domanda (Consiglio di Stato v. CDS sez. I, 5/7/2000).

In ordine alle istanze ammesse con riserva, al fine di approfondire il requisito dello "status di dipendente pubblico" connesso alla qualificabilità, sulla scorta della normativa di riferimento dei vari Enti e delle rispettive evoluzioni giurisprudenziali, di "pubblica amministrazione" dell'Ente di provenienza del candidato, il Gruppo di lavoro espone le seguenti osservazioni.

Un'elencazione esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Oltre a quelle tipizzate, la norma fa un generico riferimento a "tutti gli enti pubblici non economici".

L'identificazione in concreto dell'Ente pubblico, laddove incerta, deve essere fatta analizzando la disciplina giuridica propria di esso (gli elementi di disciplina certi), ricavando da questi elementi, in base a *parametri normativamente predeterminati*, la natura pubblica dell'Ente di appartenenza. A ciò si aggiunga che occorre preliminarmente verificare, caso per caso, se il candidato sia dipendente inserito nei ruoli dell'ente pubblico di appartenenza con rapporto a tempo indeterminato.

Per tale motivazione si ritiene che le singole Commissioni procederanno all'esame anche delle istanze ammesse con riserva dei candidati provenienti da tali Enti. L'Amministrazione procederà a sciogliere tale riserva laddove il candidato risulti essere utilmente collocato in graduatoria per la chiamata e la successiva immissione in servizio.

Il Gruppo di Lavoro stabilisce, altresì, i seguenti criteri in ordine agli **art. 7 e 8 del bando di mobilità.**

In ordine all'art. 7 del Bando **(Titoli e situazioni valutabili)**

L'**art. 7 lettera B punto 2** del bando (maggiore incidenza dei carichi di famiglia ai fini fiscali) prevede che il punteggio vada attribuito al dipendente con persona a carico ai fini fiscali.

Considerato che la prova del carico familiare ai fini fiscali può desumersi unicamente dalla dichiarazione dei redditi, l'accertamento di tale requisito da parte dell'Amministrazione può avvenire soltanto con la presentazione della relativa documentazione da parte del candidato. Pertanto si stabilisce che il punteggio relativo al familiare a carico viene provvisoriamente attribuito con la sola dichiarazione, anche se quest'ultima non specifichi se il familiare è fiscalmente a carico. Per quanto riguarda i casi in cui il dipendente dichiari di avere il figlio a carico fiscalmente al 50%, non essendo nel bando prevista l'attribuzione di punteggio minore di uno per ogni familiare a carico, al dipendente vengono riconosciuti punti uno. L'Amministrazione procederà a operare tale verifica laddove il candidato risulti essere utilmente collocato in graduatoria per la chiamata e la successiva immissione in servizio.

Circa il punteggio attribuibile per la ricongiunzione al nucleo familiare di cui all'**art. 7 lett. B) punto 1,** si chiarisce che per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dal certificato di stato di famiglia, costituita da persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti. Pertanto il dipendente che lavori in altra Regione, Ex Provincia o Comune ha diritto, se richiesta, alla ricongiunzione al nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
Tuttavia l'onere di provare la ricorrenza della situazione grava sul lavoratore, ferma restando l'irrilevanza di una situazione di convivenza che sia solo anagrafica.
Peraltro, da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità risulta affermato il principio secondo cui il diritto di scelta assicurato dall'art. 33 comma 5 L.104/1992 non costituisce per il lavoratore vincitore di concorso un titolo preferenziale di assegnazione di sede (Trib. Roma 23/09/99).
Il punteggio attribuibile, secondo quanto stabilito **dall'art. 7 punto D** del bando, al dipendente portatore di handicap può essere riconosciuto esclusivamente al dipendente medesimo che produca apposita certificazione di cui all'art. 4 della L.104/1992.
Relativamente **alla maggiore anzianità di servizio** di cui all'**art. 7 lett. C)** si precisa che può essere valutato il servizio di ruolo e non di ruolo prestato senza demerito alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comm. 2 d.lgs. 165/2001 in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto per cui è chiesta la mobilità, per come espressamente previsto **all'art. 8 lettera C**. Non può essere valutato pertanto il servizio prestato in una qualifica professionale inferiore rispetto a quella del posto per cui si concorre.
In ordine alla valutazione dei **titoli culturali e professionali** (art. 7 lett. a e art. 8 punto 1) si precisa che: 1) gli incarichi di studio, di ricerca e consulenza valutabili sono quelli il cui contenuto sia riconducibile alla definizione operata dalla Delibera Corte dei Conti con la deliberazione n. 6/2005 "*...Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 3 38/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amminstrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti...*";
2) i diplomi valutabili (art. 8, punto 1, lettera A) sono da intendersi quelli di scuola secondaria.
3) le pubblicazioni valutabili (art. 8, punto 3, lettera A) si devono intendere le "edizioni stampa" intese in senso ampio, cioè tutte le pubblicazioni in riviste con codice ISBN in cui il candidato sia identificabile tra gli autori (apporto dell'aspirante);
Per quanto attiene ai **titoli scientifici e di studio valutabili** si chiarisce che:
1) le scuole di specializzazione sono da valutare tra titoli di perfezionamento di cui all'art. 8 lettera A), punto 3, lett. a);
2) i master e i dottorati di ricerca sono da valutare tra i titoli superiori di cui all'art. 8lettera A),punto 3, lett. d);
In ordine al requisito di cui all'**art. 8 lett. E (Distanza tra le sedi)** si chiarisce che il punteggio dovrà essere attribuito come segue:
1) se il candidato ha indicato una sede di preferenza in cui è disponibile il posto per il profilo richiesto, si attribuirà il punteggio previsto dal Bando;
2) se il candidato ha indicato più sedi di preferenza, si attribuirà il punteggio in riferimento alla prima tra le sedi indicate in cui è disponibile il posto per il profilo richiesto;
3) se il candidato non ha indicato nessuna sede di preferenza, o ha indicato una sede di preferenza in cui non è disponibile il posto per il profilo richiesto, l'istanza è ammessa ma non sarà attribuito alcun punteggio in riferito alla sede;

4) se il candidato ha indicato nell'istanza la dizione "tutte le sedi", non sarà attribuito alcun punteggio per la sede.
Sulla base delle superiori considerazioni il Gruppo di Lavoro redige apposita Scheda di valutazione delle istanze quale parte integrante del presente verbale e dà mandato alla Struttura SA1 di procedere alla adozione del presente verbale e della Scheda di valutazione allegata con apposito Decreto del Direttore Generale.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00

Presidente: Dr. P.Testaì_____
Componente: Ing. S. Caldara_____
Componente: Avv. F.Rodi_____
Verbalizzante: Avv. S.Sottile_____

Allegato:
1) scheda di valutazione,

ALLEGATO

Scheda di valutazione nome e cognome.....

				conseguito	conseguibile
A	**Titoli culturali e professionali**				
		titoli	*punteggio*		
Art. 8, 1.A.1.: incarichi di studio ricerca consulenza			0,5	0	3
Art. 8, 1.A.2.: corsi di formazione ed aggiornamento			0,25	0	2
Art. 8, 1.A.3.: pubblicazione			0,25	0	2
Art. 8, 1.A.4.: titoli di studio e scientifici			0,5	0	2
Totale punteggio conseguito requisito A				**0**	**9**

B	**Situazioni di famiglia**		
	ricongiunzione del nucleo familiare		3
	dipendente con nessuna persona a carico		0
	dipendente con 1 persona a carico		1
	dipendente con 2 persone a carico		1
	dipendente con 3 persone a carico		1
Totale punteggio conseguito requisito B		**0**	**6**

C	**maggiore anzianità di servizio**					
				365	0,15	
Servizio c/o comune PA				0,00	0,00	
Servizio c/o ASP CL				0,00	0,00	
Servizio c/o ARPA			0	0,00	0,00	
Servizio c/o comune			0	0,00	0,00	
Totale punteggio conseguito requisito C					**0,00**	**3**

D	**Handicap**		
	situazione di handicap accertata e documentata		2
Totale punteggio conseguito requisito D		**0**	**2**

E	**Distanze tra le sedi**		
	distanza tra 20 km e 50 km		0,3
	distanza tra 51 km e 100 km		0,7
	distanza superiore a 100 km		1
Totale punteggio conseguito requisito E		**0**	**2**

Tot	**TOTALE COMPLESSIVO**	**0**	**22**